

**CIRCOLARE TECNICA 02/07**

**Milano, 5 aprile 2007**

**OGGETTO: ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>	<b>ABF FACTORING</b>	Ettore SINNONA
	<b>AOSTA FACTOR</b>	Enrico DEHO'
	<b>BANCA CARIGE</b>	Gian Luigi MOLFINO
	<b>BANCA IFIS</b>	Alberto STACCIONE
	<b>Banco di Desio e della Brianza</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>BCC FACTORING</b>	Pier Luigi GUZZETTI
	<b>CBI FACTOR</b>	Gianpiero BERTOLI
	<b>CENTRO FACTORING</b>	SERVIZIO AFFARI GENERALI
	<b>COFACE FACTORING ITALIA</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>CREDEMFACTOR</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO
	<b>ENEL.FACTOR</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>FACTORCOOP</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>FARMAFACTORING</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>FERCREDIT</b>	Rossella BOGINI
	<b>FIDIS</b>	Mauro BORGIALLO
	<b>FORTIS COMMERCIAL FINANCE</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>GE COMMERCIAL FINANCE B. F.</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>GENERALFINANCE</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>IBM ITALIA SERV. FINANZIARI</b>	Gianfranco LANZA
	<b>IFITALIA</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>INTESA MEDIOFACTORING</b>	Sandra MALANCA
	<b>INTESA SANPAOLO</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>ITALEASE FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI
	<b>ITALEASE FINANCE</b>	Luigi REDAELLI
	<b>MCC</b>	Marcello MESSINA
	<b>MPS Leasing &amp; Factoring</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>RIESFACTORING</b>	Rossano FOLZINI
	<b>SERFACTORING</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>SG FACTORING</b>	DIREZIONE GENERALE
	<b>SIDERFACTOR</b>	Gianpiero BERTOLI
	<b>SIS.PA.</b>	Gianluigi RIVA
	<b>TEX FACTOR</b>	Gianpiero BERTOLI
	<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Fausto GALMARINI
<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI

## **Le operazioni di factoring nell'Anagrafe Tributaria**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/9647 del 19 gennaio '07 stabilisce che gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria entro il 30 aprile 2007 i dati identificativi (compreso il codice fiscale) dei soggetti con i quali intrattengano rapporti indicati nella tabella allegata al provvedimento (allegato 1 del provvedimento).

La declinazione di tali previsioni normative all'operatività factoring ha comportato il sorgere di alcuni dubbi interpretativi ed operativi, per i quali l'Associazione ha ritenuto opportuno prendere contatto con l'Agenzia delle Entrate.

Facendo seguito a contatti informali con l'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire le problematiche emerse, si riportano di seguito le principali indicazioni sul tema in oggetto che hanno preso il passo dalla descrizione dell'operazione di factoring di seguito riportata e dalla formulazione del provvedimento 2007/9647 citata in apertura, tenuto conto della normativa e delle finalità istitutive dell'Anagrafe Tributaria, ossia consentire all'Amministrazione Finanziaria di conoscere l'esistenza dei vari rapporti che il contribuente intrattiene in via continuativa con gli operatori finanziari nell'ambito della generale azione di contrasto all'evasione fiscale.

Come è noto, l'operazione di factoring prevede la cessione a titolo oneroso dei crediti, solitamente di natura commerciale (crediti di fornitura), che il cliente (fornitore) vanta o vanterà (cessione di crediti futuri) nei confronti dei propri debitori. Il contratto di factoring interviene, pertanto, tra due sole parti (il cliente, quale cedente, e l'intermediario, quale cessionario) e rispetto al quale il debitore resta, salvo alcune eccezioni (rapporti contrattuali diretti nel caso in cui il cessionario conviene contrattualmente con il debitore di concedergli continuativamente delle dilazioni di pagamento a titolo oneroso in relazione ai crediti acquisiti in cessione) del tutto estraneo.

### **TIPOLOGIA DI RAPPORTO**

I rapporti individuati dal Provvedimento relativo all'Anagrafe Tributaria (provvedimento n. 2007/9647 del 19 gennaio '07), e riportati nella tabella 1, sono quelli previsti dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 relativo alle Indagini Finanziarie. Si tratta di categorie molto ampie e generiche.

**Tabella tipi di rapporto**

**Allegato 1**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Conto corrente
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5	Gestione collettiva del risparmio
6	Gestione patrimoniale
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8	Portafoglio
9	Conto terzi individuale/globale
10	Dopo incasso
11	Cessione indisponibile
12	Cassette di sicurezza
13	Depositi chiusi
14	Contratti derivati su crediti
15	Carte di credito/debito
16	Crediti di firma
17	Crediti
18	Finanziamenti
19	Fondi pensione
20	Patto compensativo
21	Finanziamento in pool
22	Altro rapporto



Le operazioni di factoring vanno classificate nella categoria 18 "Finanziamenti", indipendentemente dalla configurazione che può assumere in concreto l'operazione in funzione della diversa combinazione delle tre componenti principali (gestione, smobilizzo, di garanzia della solvenza del debitore ceduto).

Le eventuali operazioni della tipologia di sconto di portafoglio, sconto effetti e altre simili che non hanno sottostante il contratto di factoring andranno classificate nella categoria 8 "Portafoglio".

Le operazioni di solo finanziamento, che esulano dall'operazione di factoring, vanno classificate nella categoria 18 "Finanziamenti".

Le garanzie rilasciate e ricevute, reali e personali, vanno classificate nella categoria 16 "Crediti di firma" che verrà ridenominata "Garanzie".

Il rapporto che interessa l'Anagrafe Tributaria è quello che trova riscontro in un contratto sottoscritto fra l'intermediario finanziario e il contribuente.

Nell'Anagrafe dei rapporti non vanno rilevate le deleghe.

In linea generale quindi nell'Anagrafe tributaria devono essere rilevati i CEDENTI mentre i debitori ceduti, chiamati al pagamento del credito commerciale, sono considerati soggetti "passivi" non interessanti dal profilo dell'accertamento fiscale in oggetto.

Rimangono dubbi sulla rilevazione dei rapporti con i debitori ceduti dilazionati, ossia quelli che hanno contrattualizzato una dilazione della scadenza del credito di fornitura con l'intermediario finanziario.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate segnala la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in quanto, in effetti, le informazioni sul rapporto col debitore ceduto appaiono scarsamente rilevanti ai fini del provvedimento. Si tratta di rapporti comunque riferibili al rapporto principale con il cedente e ai fini delle disposizioni in questione ha maggior rilievo la valutazione quantitativa e qualitativa del fatturato del cedente che non la segnalazione del credito ceduto al factor.

Ulteriori chiarimenti saranno contenuti nella circolare di istruzioni per gli intermediari in fase di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **MODALITA' DI RILEVAZIONE**

Il soggetto va rilevato in base al contratto che ha sottoscritto.

Ciò significa che la rilevazione nell'Anagrafe Tributaria va ripetuta in capo al medesimo soggetto, anche nell'ambito della stessa tipologia di rapporto, se il soggetto ha sottoscritto più contratti (es. se un contribuente ha aperto presso la medesima banca due conti correnti, sottoscrivendo due contratti di conto corrente, nell'anagrafe dei rapporti tale soggetto risulterà segnalato due volte nella medesima categoria 1).

In linea generale, nell'ambito dell'operazione di factoring il cedente sottoscrive con la società di factoring un unico contratto di durata a cui fanno riferimento le successive cessioni di crediti. La società di factoring può poi decidere se erogare il corrispettivo della cessione in via anticipato e se rinunciare alla garanzia di solvenza del debitore da parte del cedente (Pro Soluta). Indipendentemente dalla configurazione che l'operazione può assumere, nell'Anagrafe Tributaria andrà rilevato il rapporto di factoring nella categoria 18 Finanziamenti al momento dell'attivazione del contratto.



Resta inteso che se il cedente sottoscrive più contratti per altre tipologie di rapporto (es. sconto di portafoglio, solo finanziamento) o anche per la medesima tipologia (cod. 18), la rilevazione nell'Anagrafe Tributaria va ripetuta tante volte quanti sono i contratti attivati.

## **SOGGETTI ESTERI**

I soggetti non residenti vanno segnalati nell'Anagrafe Tributaria con le seguenti modalità:

- nel caso di operatività diretta, vanno segnalati i cedenti con indicazione del tipo rapporto 18 "Finanziamenti". Non vanno segnalati i debitori esteri, fatti salvi i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate si è riservata di comunicare relativamente al più generico trattamento dei debitori ceduti..

- nel caso di operatività per il tramite di corrispondenti esteri, la segnalazione è da effettuare con riferimento alle consociate estere unicamente se intercorre un contratto di finanziamento tra il factor e la consociata. Se il corrispondente estero si limita, tramite convenzione, ad effettuare un servizio non deve essere segnalato in Anagrafe Tributaria.

## **GARANZIE**

Sempre partendo dalla considerazione che si fa riferimento al contratto sottoscritto, nell'Anagrafe Tributaria vanno rilevati le garanzie con le seguenti modalità.

- o Garanzie rilasciate: il soggetto beneficiario della garanzia va rilevato nell'Anagrafe Tributaria, classificando il rapporto nelle "Garanzie" (ex crediti di firma) (cod. 16).
- o Garanzie ricevute: il garante va rilevato nell'Anagrafe Tributaria, nelle "Garanzie" (ex crediti di firma) (cod. 16).

## **OPERAZIONI IN POOL**

Con riferimento alle operazioni di factoring in pool in cui solo la capofila intrattiene un rapporto con il soggetto cedente, la segnalazione va effettuata con le seguenti modalità:

- o la capofila deve rilevare nell'Anagrafe Tributaria il rapporto con il cedente, con le stesse modalità con cui segnala gli altri rapporti di factoring (Categoria "Finanziamenti" cod 18);
- o gli altri intermediari finanziari partecipanti al pool, che non hanno contatti né contratti con il cedente, non devono segnalare nell'Anagrafe Tributaria gli altri partecipanti al pool. Non alimentano quindi la categoria 21 – operazioni in pool.

## **RAPPORTI FRA INTERMEDIARI FINANZIARI**

In questa fase iniziale di avvio dell'Anagrafe Tributaria, sono esclusi dalle segnalazioni i rapporti fra intermediari derivanti da operazioni di regolamento, compensazioni, conti reciproci, ecc.

Gli intermediari finanziari vanno segnalati in Anagrafe Tributaria per le operazioni che svolgono per proprio conto (es. un intermediario che attiva un proprio conto corrente, ecc.).

## **PROROGA prima segnalazione all'Anagrafe Tributaria**

NON sono previste proroghe. La prima segnalazione va effettuata entro il 30 aprile 2007.



## **ALCUNE PROBLEMATICHE TECNICHE**

### **TRATTAMENTO DELLE DITTE INDIVIDUALI**

Le ditte individuali sono da trattare come Persone Fisiche; pertanto il Codice Fiscale da indicare è quello alfanumerico del soggetto persona fisica titolare della ditta.

Le note che seguono si riferiscono ai tracciati attuali pubblicati alla data dell'incontro sul sito della Agenzia delle Entrate.

### **MODALITA DI TRASMISSIONE**

La trasmissione dei dati avviene utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti da ogni intermediario per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni gli intermediari sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle specifiche tecniche.

### **RECUPERO DEL PREGRESSO**

Le comunicazioni relative ai rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonché quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 devono essere effettuate entro il 30 aprile 2007. Per queste tipologie di segnalazione, verrà utilizzato il tipo record 1 o 4 del tracciato (a seconda se trattasi di rapporti con codice fiscale o senza) dove è stata prevista, oltre alla data di apertura rapporto, anche quella di chiusura (tale campo è valorizzato quindi solo per il recupero del pregresso, non sarà necessario quindi valorizzare, per i rapporti chiusi dal 1.1.2005 al 31.1.2006 gli altri tipi record). La stessa cosa vale per i rapporti aperti e/o chiusi a partire dal 1.1.2007 al 30.4.2007 (segnalazione di maggio 2007). Da giugno 2007 in avanti invece, si segnaleranno i rapporti aperti e/o chiusi il mese precedente valorizzando opportunamente tutti gli altri tipi record.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre *MegaByte* (equivalenti a 80.000 rapporti per ogni file).

### **GENERICITÀ**

Si segnala la presenza di 5 occorrenze per ogni record di dettaglio. Questo comporta che necessariamente serve completare prima tutti i record di tipo 1, poi tutti quelli di tipo 2, etc.. Le 5 occorrenze sono obbligatorie, questo significa che, prima di passare alla tipologia di record successiva, bisogna completare le 5 occorrenze. In assenza di informazioni (ad esempio si compilano solo 3 delle 5 occorrenze) si possono lasciare in bianco le occorrenze 4 e 5 valorizzando comunque il carattere di terminazione di ogni singolo elemento.

In realtà sul punto si è in attesa di ulteriori chiarimenti che saranno contenuti nella circolare di istruzioni per gli intermediari in fase di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.



Anche in assenza di eventi, se ad esempio in una segnalazione l'intermediario non necessita comunicare nessuna cancellazione o rettifica di rapporti (tipo record 3), non necessita comunicare rapporti nuovi senza codice fiscale (tipo record 4), non necessita comunicare chiusure di rapporti senza codice fiscale (tipo record 5), l'intermediario dovrà comunque completare il file rispettando la sequenza dei tipi record ed indicherà per il record 3, il record 4 ed il record 5 le sole terminazioni delle 5 occorrenze oltre ai caratteri di controllo. Non è possibile cioè inviare un file senza tutti e 6 i tipi record valorizzati.

Anche su questo punto si è in attesa di ulteriori chiarimenti che saranno contenuti nella circolare di istruzioni per gli intermediari in fase di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **SOGGETTI ESTERI**

Nel caso di segnalazione di persona NON fisica non residente, in assenza di codice fiscale va compilato il tipo record 4. Nel campo denominato "Comune della sede legale" va indicato lo stato estero, mentre nel campo denominato "Provincia della sede legale" va indicato fisso "EE"; in questo modo si rende compatibile con quanto specificato per le persone fisiche ove tale precisazione è già definita dal tracciato. Si segnala che tali campi non sono codificati, ma di libera interpretazione e che il diagnostico a disposizione per la verifica dei tracciati si aspetta di trovare valorizzati tali campi..

## **COMUNICAZIONE DELLE RETTIFICHE**

Il "progressivo record" e "l'identificativo del file" da indicare nelle tipologie di record di cessazione, rettifica e cancellazione rapporti (tipi record 2,3,5,6) sono sempre quelli riferiti alla segnalazione di apertura rapporti (tipi record 1 e 4). Ciò significa che occorre memorizzare sui propri sistemi la "chiave" di comunicazione utile alle successive segnalazioni sullo stesso rapporto.

Nel caso di rettifica rapporti, i dati da indicare sono quelli già rettificati

## **COMUNICAZIONE DI APERTURA E CHIUSURA DEL RAPPORTO**

I rapporti sono da comunicare anche nell'ipotesi in cui dovesse verificare l'apertura (tipi record 1 o 4) e la chiusura (tipi record 2 o 5) nello stesso mese, compilando di conseguenza 2 record. Nella comunicazione di chiusura (record 2 o 5) il campo "Identificativo file" sarà identico a quanto comunicato nel tracciato record di testa.

